

Roma, 31 marzo 2022

ACCORDO SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE DISPONIBILI A TITOLO DI
WELFARE INTEGRATIVO
SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA

I rappresentanti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e delle Organizzazioni sindacali nazionali rappresentative del comparto Funzioni centrali,

VISTA l'ipotesi di accordo sull'utilizzo delle risorse disponibili a titolo di *welfare integrativo*, sottoscritta il 26 luglio 2021 (d'ora in avanti *ipotesi di accordo*);

VISTE, in fase di controllo della citata ipotesi di accordo secondo quanto previsto dall'art. 40-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la nota prot. 263164 dell'8 ottobre 2021 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato/IGOP, con la quale è stato chiesto di chiarire se i sussidi in favore degli eredi del personale deceduto "*abbiano natura una tantum e se siano erogati agli eredi limitatamente all'anno di decesso del personale interessato nella qualità di dipendente dell'Agenzia, sia pure per una parte dell'anno*" e la nota di pari data prot. 67072 del Dipartimento della Funzione pubblica, con la quale è stato rilevato come i suddetti benefici socio-assistenziali in favore degli eredi non possano trovare accoglimento, in quanto la disposizione contrattuale di cui all'art. 80, comma 1, del CCNL 12 febbraio 2018 include "*nel suo ambito di applicazione solo i dipendenti, ossia coloro con i quali intercorre il rapporto di lavoro presso l'amministrazione pubblica interessata*";

VISTA la nota prot. 8713/RU dell'11 gennaio 2022, con la quale è stato chiesto all'A.Ra.N. un parere in merito alla corretta applicazione delle disposizioni dell'art. 80, comma 1, del CCNL e, in particolare, è stato chiesto di chiarire se in sede di contrattazione integrativa vi sia la possibilità di indicare quali soggetti beneficiari delle disposizioni di cui agli artt. 2 (*sussidio speciale*), 3 (*borse di studio e contributi per l'acquisto di libri scolastici*) e 4 (*abbonamenti mezzi di trasporto*) dell'*ipotesi di accordo* "*i dipendenti in servizio al 1° gennaio dell'anno di riferimento poi cessati dal servizio per cause di forza maggiore non imputabili al lavoratore nel medesimo anno*";

VISTO il parere reso dall'A.Ra.N. con nota prot. n. 403/2020 del 12 gennaio 2022, con il quale è stato chiarito "*che la locuzione "in favore dei propri dipendenti" contenuta all'art. 80 in esame va intesa nel senso che i benefici vanno riconosciuti ai dipendenti in servizio ad una determinata data - stabilita dal contratto integrativo - indipendentemente dal fatto che gli stessi, nelle more, siano cessati dal servizio*", precisando finanche che "*si ritiene, inoltre, in ogni caso possibile che la contrattazione integrativa delinea i requisiti ulteriori, quale ad esempio la cessazione dal servizio per forza maggiore non imputabile al lavoratore, per l'attribuzione di benefici assistenziali. Invero, le parti in sede di contrattazione integrativa restano libere di individuare - nel rispetto delle fattispecie previste dal CCNL - i requisiti che più ritengono idonei ai fini dell'attribuzione dei benefici di welfare integrativo*";

VISTA la nota prot. 38919/RU del 1° febbraio 2022, con la quale è stato riattivato il procedimento di certificazione dell'*ipotesi di accordo* alla luce del parere reso dall'A.Ra.N. e, in

particolare, è stato precisato che si sarebbe provveduto a modificare le disposizioni in favore degli eredi del personale deceduto previste agli artt. 2, 3 e 4 della stessa, con la specificazione, per ciascun istituto assistenziale, dell'ambito di applicazione come di seguito riportato: “*dipendenti in servizio al 1° gennaio dell'anno di riferimento poi cessati dal servizio per cause di forza maggiore non imputabili al lavoratore nel medesimo anno*”;

VISTE le note prot. 17399 del 23 febbraio 2022 e prot. 27844 del 21 febbraio 2022, con le quali, nel prendere atto del fatto che l'*ipotesi di accordo* sarebbe stata modificata in sede di sottoscrizione definitiva alla luce dell'orientamento reso dall'A.Ra.N., i Dipartimenti della Funzione pubblica e della Ragioneria generale dello Stato/IGOP hanno chiesto di integrare i chiarimenti forniti anche in ordine al rilievo circa la compatibilità tra le disposizioni presenti nelle clausole di salvaguardia riportate agli artt. 2, 3 e 4 con quella generale inserita al primo comma dell'articolo 7 della medesima *ipotesi di accordo*;

VISTA la nota prot. 94653/RU del 1° marzo 2022, con la quale sono stati forniti gli ulteriori chiarimenti chiesti in ordine alle clausole di salvaguardia, prevedendo la possibilità di utilizzare gli stanziamenti eventualmente eccedenti i fabbisogni rilevati in relazione agli istituti di cui agli artt. 2 e 4 prioritariamente in favore dell'istituto previsto all'art. 3 e, ove comunque eccedenti rispetto ai fabbisogni, destinandoli a incrementare le risorse economiche stanziare nell'ambito dell'art. 5 (*prestazioni sanitarie una tantum*);

VISTE le note prot. 21490 del 9 marzo 2022 e prot. 36515 dell'8 marzo 2022, con le quali, alla luce dei chiarimenti forniti e delle modifiche proposte, i Dipartimenti della Funzione pubblica e della Ragioneria generale dello Stato/IGOP hanno espresso parere favorevole all'ulteriore corso dell'*ipotesi di accordo*;

CONSIDERATA la necessità di modificare alcune disposizioni dell'*ipotesi di accordo* alla luce dei chiarimenti intervenuti e dell'orientamento reso dall'A.Ra.N.;

CONCORDANO

1. L'art. 1, comma 4, dell'*ipotesi di accordo* è sostituito dal seguente: “*Anche in relazione al contesto di emergenza epidemiologica degli ultimi due anni, i benefici di natura assistenziale e sociale sono prioritariamente destinati ai dipendenti in servizio al 1° gennaio dell'anno di riferimento poi cessati dal servizio per cause di forza maggiore non imputabili al lavoratore nel medesimo anno e concernono:*

- *sussidi speciali concessi in presenza di documentate situazioni di necessità;*
- *borse di studio per i figli dei dipendenti che frequentino le Scuole Medie, le Scuole Superiori e l'Università e contributi per l'acquisto di libri scolastici per i figli dei dipendenti;*
- *contributi per l'acquisto di abbonamenti a mezzi pubblici di trasporto per la frequenza di Scuole e Università per i figli dei dipendenti.*”.

2. All'art. 2 dell'*ipotesi di accordo* sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1, è sostituito dal seguente: “*Il beneficio è riservato ai dipendenti in servizio al 1° gennaio dell'anno di riferimento poi cessati dal servizio per cause di forza maggiore non imputabili al lavoratore nel medesimo anno.*”;
- b) al comma 2, primo capoverso, la parola “previste” è sostituita dalla seguente: “*accoglibili?*”;
- c) al comma 2, lettera b), le parole “il decesso” sono sostituite dalle seguenti “*la cessazione*”;

- d) al comma 3, è eliminato il primo capoverso;
- e) il comma 4, è sostituito dal seguente: *“Le richieste di sussidio potranno essere presentate a fronte di spese documentate sostenute.”*;
- f) al comma 5, secondo capoverso, le parole “della somma disponibile” sono sostituite dalle seguenti: *“dello stesso”*.

3. All’art. 3 dell’*ipotesi di accordo* sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1, è sostituito dal seguente: *“Si prevede un contributo per borse di studio in favore dei figli dei dipendenti in servizio al 1° gennaio dell’anno di riferimento poi cessati dal servizio per cause di forza maggiore non imputabili al lavoratore nel medesimo anno per la frequenza di Scuole Medie, Scuole Superiori e Università.”*;
- b) il comma 5, secondo capoverso, è sostituito dal seguente: *“In caso di richieste eccedenti lo stanziamento assegnato, saranno prioritariamente utilizzate le somme eventualmente eccedenti i fabbisogni rilevati in relazione agli istituti di cui agli articoli 2 e 4 e, in subordine, saranno definiti ulteriori criteri di ripartizione e assegnazione della somma comunque disponibile.”*.

4. All’art. 4 dell’*ipotesi di accordo* sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1, è sostituito dal seguente: *“È previsto un contributo per l’acquisto di abbonamenti ai mezzi di trasporto cittadino o integrato (fuori comune) in favore dei figli dei dipendenti in servizio al 1° gennaio dell’anno di riferimento poi cessati dal servizio per cause di forza maggiore non imputabili al lavoratore nel medesimo anno per raggiungere le sedi di studio (Scuole e Università).”*;
- b) al comma 3, secondo capoverso, le parole “della somma disponibile” sono sostituite dalle seguenti: *“dello stesso”*.

5. All’art. 7 dell’*ipotesi di accordo*, il comma 1, è sostituito dal seguente: *“Qualora gli stanziamenti di cui agli articoli 2, 3 e 4 risultassero eccedenti rispetto al fabbisogno, anche in seguito all’eventuale ulteriore utilizzo contemplato dalla disposizione riportata al precedente articolo 3, comma 5, secondo capoverso, le somme residue andranno a incrementare le risorse economiche stanziare nell’ambito dell’articolo 5.”*.

6. Dell’*ipotesi di accordo* è redatto un testo coordinato con il presente accordo di sottoscrizione definitiva che a questo si allega.

7. Le parti concordano che il presente accordo si intende firmato dalle rappresentanze collegate in videoconferenza – e quindi a fianco del nome della Organizzazione sindacale verrà apposta la dicitura “FIRMATO” – non appena perverrà la mail di conferma da parte dell’Organizzazione sindacale di appartenenza all’indirizzo di posta elettronica dell’Ufficio Relazioni sindacali (dir.personale.relazionisindacali@adm.gov.it).

Per l’Agenzia dogane e monopoli

FIRMATO

Per le Organizzazioni sindacali del comparto
Funzioni centrali

CISL FP	FIRMATO
FP CGIL	FIRMATO
UIL PA	FIRMATO
CONFSAL-UNSA	FIRMATO
FLP	FIRMATO
USB PI	NON FIRMA
CONFINTESA FP	FIRMATO